



COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 19.11.2024

Art. 1 – OGGETTO

Le presenti disposizioni, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui agli artt. 141 e 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635 , come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente testo si intende per:
 - a. "luogo pubblico" quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. piazze, vie, parchi etc ... appartenenti al demanio pubblico);
 - b. "luogo aperto al pubblico" quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c. "spettacolo" caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato (teatro, cinema, sfilata di moda, circhi, etc.);
 - d. "intrattenimento" ciò che comporta divertimento" e che implica la partecipazione attiva all'evento (es: sale da ballo, discoteche, etc.);
 - e. "manifestazioni temporanee" le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato;
 - f. "attività di spettacolo viaggiante" le attrazioni rispondenti alle tipologie previste dall'art. 4 della Legge n. 337 del 18/03/1968 e ss.mm.ii.;
 - g. "allestimenti temporanei" le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - h. "capienza" l'affollamento massimo definito dal Titolo IV del D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii recante la regola tecnica di prevenzione incendi.

Art. 3 - COMPETENZA

1. La Commissione Comunale di Vigilanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 TULPS, verifica la solidità, la sicurezza e l'igiene dei locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, di cui al seguente elenco meramente indicativo e non esaustivo:
 - a) teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
 - b) auditori e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento) con capienza fino a 5000 persone;
 - c) locali di trattenimento con capienza fino a 5000 persone, intesi come locali destinati ad attrazioni varie ovvero aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
 - d) sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
 - e) teatri tenda con capienza fino a 5000 persone, intesi come locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - f) circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - h) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti, con capienza fino a 5000 persone;
 - i) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
 - j) circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei

cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;

- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
 - m) impianti sportivi aperti al pubblico o utilizzati per attività agonistiche o in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
2. In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:
- a. esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d. accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
3. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:
- accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.
4. Non rientrano nella competenza della Commissione Comunale di Vigilanza i controlli dei seguenti locali ed impianti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 142 Regolamento T.U.L.P.S.):
- locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - parchi di divertimento (art. 2, lett. d) del D.M.I. 18/05/2007 e s.m.i.) e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
5. Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione in quanto esclusi dai campi d'applicazione del DM 19 agosto 1996 s.m.i.:
- a. luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e

l'idoneità dei mezzi antincendio e, prima dell'inizio dell'evento, della dichiarazione di corretto montaggio delle strutture installate, a firma di tecnico abilitato, e della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell'impianto elettrico allestito, redatta da ditta abilitata e certificazione di reazione al fuoco di materiali;

- b. singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, a condizione che non ne vengano installate più di tre nella stessa area con presentazione delle dichiarazioni di idoneità statica, corretto montaggio, conformità degli impianti provvi ori previste prima dell'inizio dell'attività;
- c. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- d. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati; pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che:
 - l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama;
 - non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia;
 - non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (palchi, allestimenti scenici, approntamento di apposite sale o zone con sedie disposte a platea o in circolo, ecc....);
 - non vi sia pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
 - la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
 - non sia effettuata una pubblicità dell'esercizio tale da evincere che l'attività musicale è principale anziché accessoria a quella di somministrazione;
- e. pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera e);
- f. pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- g. fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- h. impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- i. piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo.

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

Art. 4 – LOCALI E IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali che attesta la rispondenza o del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta obbligo presentare al termine delle operazioni d'installazione e prima dell'inizio dell'attività dichiarazione di corretto montaggio delle strutture nonché dichiarazione di conformità e collaudo tecnico funzionale degli impianti esistenti.

Art. 5 – COMPOSIZIONE

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 la Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Campofornido è così composta:

- dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- dal Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- da un Esperto in elettrotecnica.

I membri della Commissione Comunale di Vigilanza sopra richiamati sono considerati a partecipazione necessaria.

2. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
3. Possono essere invitati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M.I. 18 marzo 1996 e s.m.i., alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, il Presidente del CONI o un suo delegato.
4. Su richiesta specifica la Commissione può ospitare un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata professionalità, i cui pareri non sono tuttavia vincolanti.

Art. 6 – NOMINA

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni. Venuta a scadenza, qualora non si sia proceduto al suo rinnovo, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova.
2. La nomina dell'esperto in acustica è effettuata tra i tecnici designati dall' Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA FVG);
3. La nomina dei componenti tecnici esperti aggregati, se esterni all'Amministrazione Comunale, è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine che provvederà con propria procedura selettiva ad individuare il professionista competente.

Art. 6 – SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Alle riunioni della Commissione (sedute e sopralluoghi) partecipa, in qualità di segretario, il Responsabile dell' Area Affari Generali e Servizi Scolastici o suo delegato, che svolge i seguenti compiti:
 - a. predispone e invia gli ordini del giorno per la convocazione;
 - b. fornisce le informazioni di base ai richiedenti;
 - c. richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte della Commissione stessa;
 - d. organizza le sedute ed i sopralluoghi e vi presenzia;
 - e. redige e conserva i verbali di riunione;
 - f. consegna i verbali agli uffici competenti in relazione ai procedimenti trattati ed ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;
 - g. coadiuva il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell' Amministrazione;
 - h. contabilizza e predispone degli atti per la liquidazione dei compensi.

Art. 7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.
2. La partecipazione alle riunioni della Commissione non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese o altra retribuzione, sia nei confronti del personale comunale designato, considerando l'incarico conferito come espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente, sia nei confronti dei membri esterni designati da altri enti pubblici, fatto salvo in quest'ultimo caso che ciò non sia previsto da altra fonte normativa in vigore.
3. Laddove, in ragione dell'indisponibilità di professionalità tecniche idonee interne al Comune o ad altro ente pubblico, uno o più membri della Commissione siano scelti tra iscritti ad albi e ordini, i compensi a questi spettanti per l'attività prestata sono determinati con Deliberazione di Consiglio comunale.
4. I membri della Commissione che abbiano chiesto di esserne parte non hanno diritto al gettone di presenza.

Art. 8 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, nel rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, con avviso trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) a cura del segretario, con indicati il giorno, l'ora, il luogo di svolgimento della seduta ed allegata la documentazione e gli elaborati tecnici, ai fini della consultazione preventiva da parte di tutti i componenti.
2. Il Presidente convoca, altresì, i componenti aggregati qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.
3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti a partecipazione necessaria, come individuati dall'art. 5 del presente testo.
4. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
5. La Commissione si riunisce ordinariamente in una mattinata predeterminata, in linea con le indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
6. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce mediante delega affinché intervenga alla riunione. La delega dovrà essere espressa in forma scritta e consegnata prima dell'inizio della seduta al segretario che provvederà a conservarla in originale in allegato al verbale della riunione.
7. I componenti della Commissione Comunale di Vigilanza devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori quando si tratta di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.
8. Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario, al destinatario del provvedimento finale, affinché possa presenziare al sopralluogo, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Art. 9 ESPRESSIONE DEL PARERE

1. Al termine di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del segretario in collaborazione con la Commissione, un verbale nel quale viene riportato, oltre il parere di merito, anche:
 - a) il luogo della riunione;
 - b) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ricorra, del conferimento della delega;
 - c) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altri soggetti ammessi alla riunione;

- d) l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - e) una concisa esposizione dei lavori svolti e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - f) le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
2. Il parere espresso dalla Commissione è redatto per iscritto e approvato all'unanimità dei membri effettivi, o rispettivi supplenti, e degli eventuali membri aggregati. Ogni componente avente diritto di voto ha facoltà di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante per il caso di specie. Il parere della Commissione, ancorché positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni.
 3. Il parere contrario espresso dalla Commissione deve essere puntualmente motivato.
 4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal segretario verbalizzante.
 5. Il parere espresso è comunicato agli interessati.

Art. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ACQUISIZIONE DEL TITOLO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

1. L'istanza finalizzata all'acquisizione del parere di competenza della Commissione e al rilascio del titolo abilitativo di pubblico spettacolo e/o trattenimento deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, esclusivamente tramite la piattaforma di interoperabilità del sistema regionale al seguente link: <https://suap.regione.fvg.it>, utilizzando i modelli dichiarativi con relativa documentazione obbligatoria resa disponibile sulla piattaforma. Il sistema telematico del portale è l'unico canale consentito dalle disposizioni che regolano l'attività degli sportelli unici per la presentazione delle istanze.
2. Le istanze devono pervenire, corredate della documentazione completa, almeno 60 giorni prima dell'evento.
3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha 60 giorni di tempo per il rilascio dei titoli richiesti comprensivi dei pareri della Commissione di Vigilanza.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del medesimo.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001, dal D.P.R. 06 novembre 2002, n. 293, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, nonché alla Legge n. 241/1990 e ss.mm. e i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.